



COMUNE  
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL  
TERRITORIO**

Proposta n. 172 del 13/04/2026

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 159 del 14/04/2026**

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERMANENTE SUL VIALE LUIGI  
CADORNA  
- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 0-24 SUL LATO NORD**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Premesso che:**

il tratto del Viale Luigi Cadorna, compreso tra la Rotonda Cadorna e il Lungomare Milano Marittima, è una strada senza uscita, regolamentata a doppio senso di marcia con una larghezza di circa m. 7,00, sulla quale è consentita la sosta;

sono pervenute segnalazioni in merito alla presenza di vetture in sosta che non consentirebbero le regolari manovre in ingresso e uscita dagli accessi carrabili;

sono inoltre pervenute segnalazioni in merito alla presenza di veicoli in sosta che ostacolano le manovre dei mezzi delle Ditte incaricate del servizio di raccolta dei rifiuti;

dalle verifiche effettuate sullo stato dei luoghi e sui dati disponibili risulta che la larghezza della carreggiata non può garantire la sosta contestualmente al transito delle vetture e dei mezzi di cui sopra in quanto la sezione stradale risulta insufficiente;

diventa fondamentale garantire il libero transito di tutti i veicoli compresi mezzi di soccorso e di servizio, al fine di garantire la sicurezza, l'igiene urbana e il corretto svolgimento dei servizi pubblici essenziali.

**Accertato che:**

dall'istruttoria del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità si rileva che:

nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 5.11.2001, sul Viale Luigi Cadorna, nel tratto compreso tra la Rotonda Cadorna e il Lungomare Milano Marittima, in merito alle larghezze stradali ed al fine di garantire il passaggio dei veicoli e dei mezzi ed un minimo di manovre in ingresso ed uscita dagli accessi carrabili, occorre adottare il divieto di sosta 0-24 sul lato nord, secondo i presupposti di sicurezza della circolazione stradale in base a quanto dettato dalla normativa vigente in materia di traffico e viabilità;

**Dato atto che** il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;

DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

**Visti:**

la proposta presentata in data 13 Aprile 2026 dal Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità;

il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;

l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

l'art.3, comma 4 della L. 241/90;

il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;

il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

di istituire sul **Viale Luigi Cadorna, nel tratto compreso tra la Rotonda Cadorna e il Lungomare Milano Marittima**, a far tempo dalla avvenuta realizzazione dei lavori e della posa della segnaletica, le seguenti regolamentazioni permanenti:

**DIVIETO DI SOSTA 0-24 sulla lato nord**

**DISPONE CHE**

La presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali, scelti ed installati in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico ed in base a quanto ordinato dalla presente, a cura del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità;

**COMUNICA**

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

che avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale, nelle seguenti forme:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'Ordinanza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data, in alternativa al ricorso al TAR.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*